

Studio Legale Associato

Ancarani & Diana

41100 Modena Via Scarpa 6 tel 059216407 – fax 0594390106

PEC alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

TRIBUNALE DI MODENA

GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA

RICORSO EX ARTT. 669-BIS e 700 C.P.C.

Oggetto: mobilità ex art. 1, comma 108, della legge n.107/2015

Illegittima assegnazione del punteggio e della sede

Per la ins. PEZZELLA MARIAROSARIA (PZZMRS67B43G902Y), nata a Portici (NA) il 03.02.1967, e residente in Portici (NA) via Immacolata n.45, rappresentata e difesa per delega agli atti del fascicolo telematico ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 nonché elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 da e presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 0594390106 pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (80185250588), nella persona del Ministro, rappresentante legale pro tempore, domiciliato ope legis presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con sede in Bologna, alla Via G. Reni 4;

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "fase C" del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n. 107/2015,
2. dal 01.09.2016, proprio a seguito dei fatti che si narreranno, è stata destinata a trasferirsi e prendere servizio presso l' Istituto Comprensivo di Marano Sul Panaro (MO) come da buste paga che si producono **(doc. 1)**



3. **tale attribuita sede di servizio è illegittima e deve essere rideterminata a favore di viciniore al luogo di residenza secondo quanto si passa a d illustrare**
4. l'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente;
5. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale;
6. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (**cf. doc. 2**), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 (**cf. doc. 3**), ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:
- a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);



- b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);
- d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).
7. Orbene, l'odierna ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale, giusta domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità presentata il 16 maggio 2016 tramite il sito del MIUR ad accesso riservato **ISTANZEONLINE (doc. 4)**;
8. in tale domanda era richiesta l'attribuzione del punteggio base di 29 punti oltre ad ulteriori 6 per ricongiungimento al nucleo familiare, quest'ultimo punteggio indicato nel prospetto della domanda ed attestato a mezzo di autocertificazione ex DPR 445 /2000 trasmessa unitamente alla domanda **(doc.5)**
9. ad attestare la bontà della dichiarazione di cui sopra inoltrata al MIUR a corredo della domanda di mobilità si produce altresì certificato di stato di



famiglia rilasciato dal comune da dove risulta che sono residenti a Portici (NA) dalla nascita.

(doc. 6)

10. ai fini della procedura di mobilità che occupa, la località di PORTICI (NA) risulta ricompresa nell'ambito 0021 della Campania ;
11. il punteggio così richiesto veniva successivamente validato dal MIUR nei n. 29 + 6 punti richiesti come comunicato dallo stesso MIUR **(doc.7)** ;
12. sennonché mentre nella comunicazione di validazione della domanda da parte del MIUR figurava tale punteggio complessivo di 35 (29 punteggio base + 6 ricongiungimento), **dalla graduatoria in formato XLS pubblicata dalle OO.SS. all'indirizzo <http://www.orizzontescuola.it/mobilit-primaria-finalmente-file-suddivisi-fasi/> la ricorrente figura con i soli 29 punti base (cfr file trasferimenti)** anziché i 35 attribuiti, nonchè risulta assegnata, come detto, all'ambito 0011 Emilia Romagna tutto come da estratto del file delle assegnazioni che si allega **(doc.8)**;
13. in questa sede si chiede pertanto innanzitutto il dovuto riconoscimento di punti 35 ai fini della graduatoria di cui sopra;
14. Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto c.d. "comune", su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0021); ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Campania, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili), e nei successivi (come preferenza) ambiti del LAZIO etc. etc. come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria cui interamente si rimanda.
15. Così come previsto dalla nota n. 2819 del 22.08.2016 del M.I.U.R., l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito assegnato è avvenuta successivamente (e comunque entro l'1.9.2016) a seguito di chiamata diretta del dirigente scolastico, ovvero di



assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente;

16. Vi è tuttavia che altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore, o pari, rispetto a quello vantato dalla odierna istante, sono stati assegnati nelle sedi indicate come preferite dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice.

17. Quanto detto è facilmente riscontrabile dal raffronto con l'elenco dei trasferimenti a livello nazionale pubblicato dalle OO.SS., del quale si riportano gli estratti degli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente e rispetto ai quali si evidenziano, salvo altre, almeno le indicate situazioni di anomalia nei termini di pretermissione della ricorrente anzidetti. Tutto come peraltro già evidenziato nella richiesta di tentativo di conciliazione già inoltrato, rimasto senza riscontro alcuno :

a. CAMPANIA dove la ricorrente ha richiesto con priorità gli ambiti 0021 , 0013, 0020, 0014, 0012, 0018, 0017, 0019, 0016, 0015, 0022, 0007, 0010, 0008, 0009, 0011, 0023, 0025, 0028, 0026, 0024, 0027, 0001, 0004, 0005 (cfr. domanda) ed ove risultano assegnati, esemplificativamente, oltre a moltissimi altri in posizione deteriore:

AMBITO CAMPANIA 0014:

CIASULLO Francesca – punteggio 12

BADINI Paola – punti 18

CAGNASSI Annalisa – punti 8

CIASULLO Francesca – punti 12

REA Maria – punti 22

DE SIMONE Clementina – punti 3

AMBITO CAMPANIA 0013:

D'AGOSTINO Gemma – punteggio 13

D'ELIA Raffaella – punti 21

DE LORENZO Anna – punteggio 12



LUMIA Alessia – punteggio 12

AMBITO CAMPANIA 0009:

ZULLO Maria – punti 23

AMBITO CAMPANIA 0024:

CITRO Vincenzina – punti 17

IZZILLO Romina – punti 21

AMBITO CAMPANIA 0023:

SALITO Angela Maria – punteggio 12

si allega l'estratto della graduatoria nazionale relativo alla Campania cui interamente si rimanda per le ulteriori posizioni **(doc. 9)**

b. LAZIO dove la ricorrente ha richiesto con priorità gli ambiti 0024 , 0022, 0023, 0021, 0020, 0018, 0017,0019,0012, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0013, 0014, 0015, 0016, 0025 (cfr. domanda) ed ove risultano assegnati, rispettivamente:

AMBITO LAZIO 0021 :

FIORI Ornella – punti 25

AMBITO LAZIO 0016 :

ORSINI Maria Rita – punti 17

si allega l'estratto dalla graduatoria nazionale relativo alla regione Lazio cui interamente si rimanda

(doc. 10)

18. Si precisa che si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è con ogni probabilità riscontrabile sia in altri ambiti, sempre indicati dall'istante, scorrendo l'ordine di preferenza, sia in altri Ambiti territoriali, che, sebbene non siano stati indicati nella domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, nel rispetto delle tabelle di vicinanza ministeriali;
19. **ancora, risulta pretermessa anche rispetto ad alcune posizioni della successiva fase D** ove, come meglio si spiegherà nella parte in diritto del presente libello, sarebbero dovuti essere distribuiti i posti residui alle



precedenti fasi, e quindi anche alla fase C, ed ove, invece, figurano assegnazioni di posizioni negli ambiti scelti dalla ricorrente come preferiti rispetto all'attuale assegnazione.

E' agevole infatti constatare come, dal confronto con la domanda della ricorrente e le posizioni assegnate in fase D di cui si unisce l'elenco completo **(doc. 11)** risultino assegnate posizioni nella maggior parte degli ambiti scelti dalla ricorrente e precisamente nella regione

- **CAMPANIA ambito 0004 preferenza n.24 nella domanda della ricorrente, e invece assegnato a Rubino Carmela**

- **LAZIO ambito 0021 preferenza n.29 nella domanda della ricorrente, e invece assegnato a Della Valle Emilia** nonché molte altre, tutte come rilevabili dalla domanda della ricorrente e dalla lista delle assegnazioni della fase D cui si rinvia integralmente;

20. Orbene, la lavoratrice, travolta da siffatta inverosimile situazione, su invito pubblico della medesima p.a. e delle OO.SS., ha proposto istanza di tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 **(cfr. doc. 12)**;

21. Tuttavia siffatto tentativo non ha prodotto effetto alcuno,

22. Da ultimo, la lavoratrice, nel tentativo di tutelarsi, almeno temporaneamente, dagli effetti nocivi dell'avversa condotta, ha proposto domanda di assegnazione provvisoria, per l'a.s. 2016/2017, su un posto vacante e disponibile in una delle sedi limitrofe alla propria residenza; purtroppo però anche questa domanda è rimasta senza riscontro ed effetto alcuno

La lavoratrice è quindi ictu oculi costretta ad adire la Magistratura competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adottati, medio tempore, un provvedimento che la salvaguardi e tuteli dall'arbitraria condotta amministrativa che l'ha erroneamente assegnata in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia.



SUL FUMUS BONI JURIS

L'art. 1 comma 108 legge 13.7.2015 N. 107 recita:

“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

A tale normativa ha fatto seguito il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 dell' 8/4/2016 e l'Ordinanza Ministeriale dell' 8/4/2016 n.241.

Stante la natura contrattuale dello strumento il CCNI era abilitato a disciplinare la mobilità in ossequio alle prescrizioni di legge, anche individuando peraltro modalità operative specifiche che, non contraddicendo il disposto di legge, valessero ad integrarlo ed a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione.

Poiché la ricorrente è stata assunta nell'ambito della fase cd. “C” di cui all'art. 1 comma 98 lettera c) della legge 107/15 ad essa risulta applicabile l'art. 6



CCNI dell'8.4.2016 che, al comma 1 disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" che per la fase C prevede:

ART. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS,i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che h diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i , docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della FaseD.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e E del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE,rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno



assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e E del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definita ivi sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità



per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

Il comma 2 dell'art. 6, poi, dispone che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1"

EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

Sulla scorta delle menzionate prescrizioni ai fini della mobilità i docenti sono tenuti nella domanda ad esprimere preferenze territoriali esplicitandole in un preciso ordine ed in mancanza l'ufficio provvede a redigere l'ordine delle preferenze



determinandole in toto o completandole laddove l'elenco delle preferenze non sia esaustivo.

Orbene, la disposizione di cui all'art. 6 citato, chiaramente stabilisce che **“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”** con riferimento all'ordine indicato nella istanza. Non si opera quindi secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati, ma dall'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda.

La previsione dell'allegato citato conferma tale impostazione laddove prevede **“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.**

La graduatoria viene quindi determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni ma **“per ciascuna preferenza”** il che significa chiaramente che non vi è una unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse; segue che quando si afferma che **“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”** non può che farsi riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa.

La previsione da ultimo riportata: “l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” non può certamente se non essere letta in modo coordinato con l'intero dettato normativo e nel contesto in cui essa è collocata.

Come allora stabilisce codesto Tribunale in analogo caso (Tribunale di Modena 11/11/2016 n. 4121/2016 in RG. 1292/2016 dott.ssa Valeria Vaccari) che richiama a propria volta Trib. Avellino e Trib. Bari)

“Non appare logica un'interpretazione differente per cui a fronte del chiaro riferimento a un “ordine di graduatoria degli aspiranti (è) determinato per ciascuna preferenza” ed alla esplicita affermazione che la mobilità è operata “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” si voglia introdurre il criterio della priorità sulla base di una graduatoria complessiva ed unica di tutti i candidati, come detto non prevista. Le richieste sono quindi esaminate secondo un ordine dato dal più alto



punteggio sempre nell'ambito di ciascuna delle singole e distinte graduatorie di cui si è detto (nello stesso senso Tribunale di Avellino 19.9.2016 e Tribunale di Bari 4/10/2016).

Ne consegue sotto il profilo più strettamente pratico che le operazioni di valutazione delle domande debbano essere svolte mediante il seguente criterio. In via prioritaria, rispetto a tutte le sedi, devono essere esaminate le domande nelle quali i candidati hanno individuato la sede stessa come quella di prima preferenza effettuandosi quindi la comparazione tra i candidati e assegnando la sede partendo dal più alto punteggio. Laddove residuino, a seguito delle operazioni di cui sopra, delle sedi non assegnate, si procederà alla valutazione degli aspiranti che hanno indicato la sede rimasta non assegnata come quella di seconda preferenza e che non siano già stati destinatari di precedente assegnazione sulla sede di prima preferenza e così via fino all'ultima preferenza.

prosegue inoltre la citata pronuncia:

Per la fase D l'art. 6 del CCNI dell' 8.4.2016 espressamente prevede che la mobilità potesse attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti

dunque, l'assegnazione in fase D di uno o più ambiti indicati dalla ricorrente come preferiti è illegittima

* *

Questo il quadro normativo, così come anche interpretato dalla giurisprudenza, la ricorrente risulta pretermessa:

rispetto alla fase C : perchè vi sono state assegnazioni di posizioni con minor punteggio negli ambiti segnalati come preferiti nella domanda di mobilità

rispetto alla fase D : perché vi sono state assegnazioni di alcuni ambiti richiesti dalla ricorrente e che quindi non dovevano risultare disponibili per assegnazioni in fase D

* *



QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'agere amministrativo giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il fumus boni juris, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il periculum in mora è utile offrire ulteriori elementi che dimostrano la gravità e l'attualità del danno patendo.

Assetto del nucleo familiare:

La ricorrente è coniugata con D'ERRICO ERICO, col quale risiede a PORTICI (NA) dalla nascita .

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la lavoratrice all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Non v'è chi non vede che siffatta distanza è chiaramente pregiudizievole con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante è nata e risiede, nonché finanche con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda cautelare, diverrebbe inevitabilmente , per quest'anno, e per l'intero triennio successivo la città di Vignola (MO)!

Per vivere a Vignola con il proprio stipendio di circa euro 1200 netti, la ricorrente è costretta all'esborso del canone di locazione di euro 420,00 (quattrocentoventi/00) mensili per un alloggio in regime di canone convenzionato come da contratto di locazione che si produce (doc. 13).

L'ulteriore aggravio sono i viaggi di andata/ritorno di cui la ricorrente si sobbarca ogni fine settimana per raggiungere il proprio nucleo familiare.

D'altro canto, il caso della odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita e la situazione economica familiare e la sede indicata nel provvedimento impugnato.



In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.

Ed infatti, il Tribunale del lavoro di Bari, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare (v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino), che "non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio".

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'ordinanza collegiale del Tribunale di Bari del 06.10.2011 (rel. P. Mastroilli), nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che sussiste il periculum in mora " ...ove si consideri che di fatto il XXXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.

Pertanto, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Il danno va "ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari l'istante è padre di due figli di 18 e 14 anni)".

Con pronuncia più recente, ancora il Tribunale di Bari, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a



Bari), ha affermato che "all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE." (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).

Ancor prima, il Tribunale del capoluogo pugliese, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di "illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi"¹³ sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare."

¹³ Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it;

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dalla ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che le impone di fatto un obbligo di dimora a Bomporto (MO) o, in alternativa, come tutt'ora, una condizione di "permanente" trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizioni di vita serene.

Le ragioni di danno, finora denunciate, sono rese ancor più intense dalla circostanza che, come anticipato, **il trasferimento in parola ha durata triennale**, a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

Il Tribunale di Foggia, (cfr. ordinanza del 21.11.2013, est. Basta), in vicenda analoga, ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, rappresentato non solo dal disagio derivante dal fatto che la ricorrente debba viaggiare per raggiungere la sede di servizio, ma "soprattutto dal vincolo di permanenza per cinque anni", e nel caso di specie, come detto, è triennale, "in una sede che risulta illegittimamente assegnata. Difatti all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la



ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che intuitivamente non si esaurisce nelle spese di viaggio”.

D’altro canto, l’eventuale futuro trasferimento in una sede prossima alla propria residenza non sarebbe garantito neppure al termine del periodo di vigenza dell’obbligo triennale di permanenza.

Giova, infatti, rammentare che la procedura di trasferimento effettuata quest’anno, prevista, dalla L. n. 107/2015, attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

Tale mobilità si configura come straordinaria in ragione del fatto che è messo a disposizione il 100% dei posti disponibili nell’organico, e cioè anche quei posti che finora sono stati normalmente accantonati e sottratti dalla disponibilità per le operazioni di mobilità annuale. A tali posti si aggiungono inoltre i posti nuovi, creati per il c.d. “potenziamento”, dalla riforma c.d. “Buona scuola”.

Proprio la straordinarietà di questa procedura, ha comportato una serie di deroghe, in modo da consentire a tutti i docenti di cogliere l’occasione data da una così ampia procedura.

La straordinarietà e l’elevato numero di partecipanti a siffatta movimentazione implicano che, all’esito delle operazioni di mobilità di quest’anno, sarà ben più difficile che si rendano disponibili altre sedi e posti tra quelli spettanti alla docente, poiché la finalità del piano è proprio quella di coprire (quanto più definitivamente possibile) i posti e le sedi ad oggi disponibili.

Tale elemento è ovviamente un ulteriore dato che, seppure futuro e sommario, indica che la ricorrente è finita in un meccanismo legislativo a mente del quale il periculum in mora denunciato non ha possibilità di terminare in termini apprezzabili (se non grazie all’intervento giurisdizionale).

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l’On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all’art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del M.I.U.R. stante la impossibilità materiale di reperire in



tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

* *

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore, nelle qualità in atti

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di MODENA, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, eventualmente con decreto emesso inaudita altera parte, considerata la urgenza del caso, voglia:

- accertare e dichiarare che ai fini e per gli effetti della procedura di cui trattasi alla ricorrente spetta il punteggio complessivo di n. 35 punti,
- accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente consistente nell'assegnazione dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA , in luogo delle preferenze come indicate nella domanda allegata , secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio delle norme che regolano lo scorrimento della graduatoria;
- per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata come sopra all'ambito territoriale della Campania risultante dal corretto scorrimento della graduatoria rispetto alla fase C secondo quanto illustrato al punto 17) delle premesse ovvero l'ambito CAMPANIA 0014 e/o in subordine gli altri ivi indicati e/o alla corretta attribuzione della sede in relazione alla fase D secondo quanto altresì evidenziato al punto 19) delle premesse ovvero in ambito 0004 Campania o, in subordine negli altri ambiti ivi indicati in quanto pretermessa e, per l'ulteriore effetto, condannare Il Ministero Convenuto ad adottare ogni provvedimento di legge e del caso atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi come sopra legittimamente spettanti alla ricorrente od altro ambito e sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio



prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

Quanto alle PROVE COSTITUITE, si allegano i documenti indicati in premessa al ricorso ovvero:

- 1) buste paga
- 2) L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017
- 3) CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017
- 4) domanda di mobilità presentata il 16 maggio 2016 tramite il sito del MIUR ad accesso riservato ;
- 5)** autocertificazione ex DPR 445 /2000 trasmessa unitamente alla domanda
- 6) certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune da dove risulta che sono residenti a Portici (NA) dalla nascita.
- 7) domanda validata dal MIUR
- 8) estratto del file delle assegnazioni EMILIA ROMAGNA;
- 9) estratto della graduatoria nazionale fase C relativo alla Campania
- 10) estratto della graduatoria nazionale fase C relativo al LAZIO
- 11) graduatoria nazionale relativo alla FASE D
- 12) istanza tentativo di conciliazione
- 13) contratto di locazione

Quanto alle PROVE COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga richiesta



di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

- a. l'elenco di nominativi di concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017 su tutto il territorio nazionale, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente (fase C), stesso grado scolastico (scuola primaria), con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente (29+6), cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato;
- b. il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;
- c. i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché
- d. tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

* *

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è INDETERMINABILE ed è ESENTE dal pagamento del contributo unificato sussistendone i requisiti di Legge, come da dichiarazione allegata in atti (doc. 14).

Modena, data del deposito

Avv. Alessandro Ancarani

